

Tabella riepilogativa sospensione termini aggiornata al 26/01/2021

| | Documento/procedimento | Periodo/scadenza | Proroga | Norma | Note |
|---|---|---|---|--|---|
| 1 | Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida ex art. 122 C.d.S. | Scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 | Fino al novantesimo giorno dalla cessazione dello stato di emergenza. Ad oggi tale termine corrisponde al 29 luglio 2021 | Articolo 103, comma 2 e comma 2-sexies, d.l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 come modificato dal D.L. n. 125/2020 convertito dalla legge n. 159/2020 modificato dal D.L. 2/2021 | Si veda circolare n. 12 del 26.01.2021 della UO SAN e anche circolare n. 2143 del 31.01.2021 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti presente nella PIF che precisa: <i>“..sempre che, evidentemente non siano state rinnovate nella validità e cioè senza pregiudizio degli effetti di eventuali riporti del foglio rosa nel frattempo richiesti, che restano quindi validi, ed ai quali, se del caso, potrà essere eventualmente applicata la proroga di cui alla disposizione in commento.”</i> |
| 2 | Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida ex articolo 128 C.d.S. | Scadenze comprese tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 | Fino al novantesimo giorno dalla cessazione dello stato di emergenza. Ad oggi tale termine corrisponde al 29 luglio 2021 | Articolo 103, comma 2 e comma 2-sexies, d.l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 come modificato dal D.L. n. 125/2020 convertito dalla legge n. 159/2020 modificato dal D.L. 2/2021 | Si veda circolare n. 12 del 26.01.2021 della UO SAN e anche circolare n. 2143 del 31.01.2021 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti presente nella PIF che precisa: <i>“..sempre che, evidentemente non siano state rinnovate nella validità e cioè senza pregiudizio degli effetti di eventuali riporti del foglio rosa nel frattempo richiesti, che restano quindi validi, ed ai quali, se del caso, potrà essere eventualmente applicata la proroga di cui alla disposizione in commento.”</i> |
| 3 | Carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia (codice 95 sulla patente di guida) | Con scadenza dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 | Sul territorio italiano e sul territorio degli altri paesi U.E. 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento | Articolo 2 Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 | Articolo 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio della UE, Italia compresa. |

Tabella riepilogativa sospensione termini aggiornata al 26/01/2021

| | Documento/procedimento | Periodo/scadenza | Proroga | Norma | Note |
|---|---|---|---|--|------|
| 4 | Carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia (codice 95 sulla patente di guida) | Scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e 28 dicembre 2020 | Sul territorio italiano fino al novantesimo giorno dalla cessazione dello stato di emergenza. Ad oggi tale termine corrisponde al 29 luglio 2021 | Articolo 103, comma 2 e comma 2-sexies, d.l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 come modificato dal D.L. n. 125/2020 convertito dalla legge n. 159/2020 modificato dal D.L. 2/2021 | |
| | | | Sul territorio degli altri Paesi U.E. 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento | Articolo 2 Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 | |
| 5 | Carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia (codice 95 sulla patente di guida) | Scadenza compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021 | Solo sul territorio italiano fino al novantesimo giorno dalla cessazione dello stato di emergenza. Ad oggi tale termine corrisponde al 29 luglio 2021 | Articolo 103, comma 2 e comma 2-sexies, d.l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 come modificato dal D.L. n. 125/2020 convertito dalla legge n. 159/2020 modificato dal D.L. 2/2021 | |

Tabella riepilogativa sospensione termini aggiornata al 26/01/2021

| | Documento/procedimento | Periodo/scadenza | Proroga | Norma | Note |
|---|--|---|--|--|---|
| 6 | Carta di qualificazione del conducente rilasciata da altro paese membro della U.E. o codice 95 sulla patente di guida | Scadenza compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 | Sul territorio italiano e di tutti gli altri paesi U.E. 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento se il Paese che ha rilasciato il documento ha aderito alle disposizioni del Regolamento UE 2020/698 | Articolo 2 Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 | In riferimento al Regolamento UE 2020/698 del 25 maggio 2020 si veda la circolare di questa Direzione di trasmissione della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020. Sull'argomento il Ministero dell'Interno ha altresì emanato le circolari n. 300/A/4100/20/115/28 del 10 giugno 2020 e n. 300/A/4420/20/115/28 del 22 giugno 2020 (pubblicate sulla PIF) nelle quali si fa riferimento a nuove comunicazioni da parte di Paesi membri della UE in ordine alle decisioni di non applicare alcune disposizioni del Regolamento UE 2020/698 del 25 maggio 2020. |
| 7 | Permessi provvisori di guida (ex articolo 59 legge n. 120/2010 o dal 15 settembre 2020 ai sensi dell'articolo 126 comma 8-bis del C.d.S.) per visita presso CML | Scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 | Fino al novantesimo giorno dalla cessazione dello stato di emergenza. Ad oggi tale termine corrisponde al 29 luglio 2021 | Articolo 103, comma 2 e comma 2-sexies, d.l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 come modificato dal D.L. n. 125/2020 convertito dalla legge n. 159/2020 modificato dal D.L. 2/2021 | Secondo le disposizioni dell'articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e s.m.i., conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, ovvero fino al 29 luglio 2021. La proroga non è applicabile a tutti i conducenti che sono stati sanzionati per violazione degli articoli 186, commi 2 e 2-bis o 187 del codice della strada. Per questi la patente di guida rimarrà sospesa fino all'esito positivo della visita di revisione presso la CML. |
| 8 | Patenti di guida italiane | Scadenza il giorno 31 gennaio 2020 o in scadenza dal 1° settembre 2020 al 29 aprile 2021 | Solo in Italia fino al 29 luglio 2021 | Articolo 103, comma 2 e comma 2-sexies, d.l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 come modificato dal D.L. n. 125/2020 convertito dalla legge n. 159/2020 modificato dal D.L. 2/2021 | Rientra nella proroga anche il CIGC per la guida dei ciclomotori, in quanto equiparato alla patente di categoria AM. La patente è innanzitutto un documento di abilitazione alla guida che poi – in quanto munito di fotografia del titolare, rilasciato su supporto fisico da una pubblica amministrazione italiana ed atto a consentire l'identificazione personale del titolare –, soddisfa anche i requisiti per essere qualificata documento di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 445 del 2000 e come documento di riconoscimento attualmente è valido fino al 30.4.2021. |

Tabella riepilogativa sospensione termini

aggiornata al 26/01/2021

| | Documento/procedimento | Periodo/scadenza | Proroga | Norma | Note |
|----|--|---|--|--|--|
| 9 | Patenti di guida italiane | Scadenza indicata sul documento tra il giorno 1° febbraio 2020 e il giorno 31 agosto 2020 | Sul territorio di tutti i paesi U.E. scadenza prorogata di sette mesi rispetto alla data di scadenza indicata sul documento | Articolo 3 del Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 | In riferimento al Regolamento UE 2020/698 del 25 maggio 2020 si veda la circolare di questa Direzione di trasmissione della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020 e circolare 05/12/2020, n. 312 della Direzione Studi e Applicazione Normativa della PLRC. La patente è innanzitutto un documento di abilitazione alla guida che poi – in quanto munito di fotografia del titolare, rilasciato su supporto fisico da una pubblica amministrazione italiana ed atto a consentire l'identificazione personale del titolare –, soddisfa anche i requisiti per essere qualificata documento di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 445 del 2000 e come documento di riconoscimento attualmente è valido fino al 30.4.2021. |
| | | | Solo in Italia fino al 29 luglio 2021 | Articolo 103, comma 2 e comma 2-sexies, d.l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 come modificato dal D.L. n. 125/2020 convertito dalla legge n. 159/2020 modificato dal D.L. 2/2021 | |
| 10 | Patenti di guida rilasciate da altro Stato della U.E. | Scadenza indicata sul documento compresa tra il giorno 1° febbraio 2020 e il giorno 31 agosto 2020 | Sul territorio di tutti i paesi U.E. scadenza prorogata di sette mesi rispetto alla data di scadenza indicata sul documento se il Paese che ha rilasciato il documento ha aderito alle disposizioni del Regolamento U.E. 2020/698 | Articolo 3 del Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 | In riferimento al Regolamento UE 2020/698 del 25 maggio 2020 si veda la circolare di questa Direzione di trasmissione della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020. Sull'argomento il Ministero dell'Interno ha altresì emanato le circolari n. 300/A/4100/20/115/28 del 10 giugno 2020 e n. 300/A/4420/20/115/28 del 22 giugno 2020 (pubblicate sulla PIF) nelle quali si fa riferimento a nuove comunicazioni da parte di Paesi membri della UE in ordine alle decisioni di non applicare alcune disposizioni del Regolamento UE 2020/698 del 25 maggio 2020. La patente è innanzitutto un documento di abilitazione alla guida che poi – in quanto munito di fotografia del titolare, rilasciato su supporto fisico da una pubblica amministrazione italiana ed atto a consentire l'identificazione personale del titolare –, soddisfa anche i requisiti per essere qualificata documento di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 445 del 2000 e come documento di riconoscimento attualmente è valido fino al 30.4.2021. |

Tabella riepilogativa sospensione termini

aggiornata al 26/01/2021

| | Documento/procedimento | Periodo/scadenza | Proroga | Norma | Note |
|----|--|--|---|--|--|
| 11 | Documenti di riconoscimento o identità | In scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021 | 30 aprile 2021 | Articolo 104, comma 1, d.l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 come modificato dalla legge 159/2020 di conversione del DL 125/2020 | Si tratta della validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del d.P.R. n. 445/2000, rilasciati dallo Stato o da amministrazioni pubbliche. Rientrano tra questi anche i contrassegni disabili europei CUDE. La validità ai fini dell'espatrio è limitata alla data di scadenza indicata sul documento. La patente è principalmente un titolo abilitativo alla guida e poi anche un documento di riconoscimento ai sensi del d.P.R. n.445/2000 e come tale scade il 30.4.2021. |
| 12 | Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (compresi gli attestati di cui all'art. 115, comma 2, lettere a) e b) del codice della strada e il CAP tipo KA e KB) | In scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 | Fino al novantesimo giorno dalla cessazione dello stato di emergenza. Ad oggi tale termine corrisponde al 29 luglio 2021 | Articolo 103, comma 2 e comma 2-sexies, d.l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 come modificato dal D.L. n. 125/2020 convertito dalla legge n. 159/2020 modificato dal D.L. 2/2021 | Secondo le disposizioni indicate conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità. Con circolare MIT prot. n. 2807 del 30 aprile 2020 è stato chiarito che nell'ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo , la proroga di validità deve ritenersi applicabile: <ul style="list-style-type: none"> - agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92, comma 1, C.d.S., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni; - alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall'art. 92, c. 2, C.d.S., in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni; - ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 C.d.S., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione "ordinaria" bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine; - alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, c. 1, C.d.S.; - alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo; - le certificazioni rilasciate all'esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento; - carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.S.; - certificati medici ex art. 119 C.d.S.; - permesso provvisorio di guida per smarrimento, deterioramento e furto patente. <p>- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE;</p> <p>- gli attestati dei corsi per il conseguimento dei certificati di formazione professionale CFP per il trasporto di merci pericolose.</p> |

Tabella riepilogativa sospensione termini

aggiornata al 26/01/2021

| | Documento/procedimento | Periodo/scadenza | Proroga | Norma | Note |
|----|---|---|---|---|------|
| 13 | Visita e prova artt. 75 e 78 cds (tutte le categorie di veicoli) | Da sottoporre a visita e prova entro il 31 luglio 2020 | Solo sul territorio italiano 31 ottobre 2020 | Articolo 92, comma 4, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27 proroga concessa con dl n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 | |
| 14 | Visita e prova artt. 75 e 78 cds (tutte le categorie di veicoli) | Da sottoporre a visita e prova dal 1° agosto al 30 settembre 2020 | Solo sul territorio italiano 31 dicembre 2020 | Articolo 92, comma 4, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27 proroga concessa con dl n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 | |
| 15 | Visita e prova artt. 75 e 78 cds (tutte le categorie di veicoli) | Da sottoporre a visita e prova dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 | Solo sul territorio italiano 28 febbraio 2021 | Articolo 92, comma 4, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27 proroga concessa con dl n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 | |

Tabella riepilogativa sospensione termini

aggiornata al 26/01/2021

| | Documento/procedimento | Periodo/scadenza | Proroga | Norma | Note |
|----|---|--|--|---|--|
| 16 | Revisione di tutte le categorie di veicoli immatricolati in Italia art. 80 cds | Da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020 | Solo sul territorio italiano 31 ottobre 2020 | Articolo 92, comma 4, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27 proroga concessa con dl n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 | La norma non prevede un periodo di riferimento della scadenza della revisione, per cui si ritiene applicabile a prescindere dalla data in cui il termine per effettuare la revisione è scaduto, anche perché il veicolo potrebbe non aver circolato. Ovviamente, se il veicolo è stato trovato in circolazione prima del 17 marzo 2020 la proroga non opera, anche se si procede all'accertamento, contestazione o notificazione da tale data. |
| 17 | Revisione veicoli immatricolati in Italia (art. 80 cds) o nella U.E. e appartenenti alle categorie M, N, O3, O4 e T5 | Da sottoporre a revisione dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 | Sul tutto il territorio dell'U.E. 7 mesi successivi alla scadenza se il Paese di immatricolazione del veicolo ha aderito alle disposizioni del Regolamento UE 2020/698 | Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 | In riferimento al Regolamento UE 2020/698 del 25 maggio 2020 si veda la circolare di questa Direzione di trasmissione della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020. La deroga alla validità della revisione scaduta è stabilita nel Regolamento e si riferisce solo ai veicoli delle categorie M, N, O3, O4 e T5. |
| 18 | Revisione veicoli immatricolati in Italia art. 80 cds appartenenti alle categorie M, N, O3, O4 e T5 | Da sottoporre a revisione tra il 1° settembre e il 30 settembre 2020 | Sul territorio italiano 31 dicembre 2020 | Articolo 92, comma 4, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27 proroga concessa con dl n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 | |
| 19 | Revisione veicoli immatricolati in Italia art. 80 cds appartenenti alle categorie L, O1 e O2 | Da sottoporre a revisione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2020 | Sul territorio italiano 31 dicembre 2020 | Articolo 92, comma 4, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27 proroga concessa con dl n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 | |
| 20 | Revisione veicoli immatricolati in Italia art. 80 cds appartenenti a TUTTE le categorie | Da sottoporre a revisione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 | Solo sul territorio italiano 28 febbraio 2021 | Articolo 92, comma 4, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27 proroga concessa con dl n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 | |

Tabella riepilogativa sospensione termini

aggiornata al 26/01/2021

| | Documento/procedimento | Periodo/scadenza | Proroga | Norma | Note |
|----|--|---|---|--|--|
| 21 | Certificato di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) | Scaduti dal 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021 | Solo sul territorio italiano 29 luglio 2021 | Articolo 103, comma 2 e comma 2-sexies, d.l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 come modificato dal D.L. n. 125/2020 convertito dalla legge n. 159/2020 modificato dal D.L. 2/2021 | Si veda anche circolare n. 2143 del 21.01.2021 del Ministero delle infrastrutture e trasporti e la circolare n. 12 del 26.01.2021 della UO SAN |
| 22 | Certificato di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) | Scaduti dal 1 marzo 2020 e 1 febbraio 2021 | Solo sul territorio degli altri paesi 28 febbraio 2021 | Accordo Multilaterale ADR M 330 | Si veda anche circolare n. 2143 del 21.01.2021 del Ministero delle infrastrutture e Trasporti e la circolare n. 12 del 26.01.2021 della UO SAN |
| 23 | Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. | Scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 30 aprile 2021) | Scadenza prorogata di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, (termine attualmente corrispondente al 29 luglio 2021) | Articolo 103, comma 2, decreto legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 come modificato dal D.L. n. 125/2020 convertito dalla legge n. 159/2020 | |

Tabella riepilogativa sospensione termini

aggiornata al 26/01/2021

| | Documento/procedimento | Periodo/scadenza | Proroga | Norma | Note |
|----|---|--|---------------------------------------|---|------|
| 24 | <p>Termini di validità nonché termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico. I termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.</p> | <p>Formatisi entro il 31 dicembre 2020</p> | <p>Scadenza prorogata di tre anni</p> | <p>Articolo 10, comma 4 bis decreto legislativo n. 76/2020 come modificato in sede di conversione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120</p> | |

Tabella riepilogativa sospensione termini aggiornata al 26/01/2021

| | Documento/procedimento | Periodo/scadenza | Proroga | Norma | Note |
|----|--|---|---|---|--|
| 25 | Termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto Presidente Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/01. | Termini di inizio ed ultimazione lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2020 e segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine | Proroga di 1 anno per l'inizio lavori e di 3 anni per l'ultimazione degli stessi, a seguito di comunicazione dell'interessato | Articolo 10, comma 4 decreto legge del 16/07/2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 | I termini non devono essere già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto, al momento della suddetta comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. |